

Economia Aziendale Online©

N. 2/2008
Double Issue

“Il trust: strumento di pianificazione e gestione della successione nelle imprese familiari”

Alberto Dell’Atti

Economia Aziendale Online©
International Business Review
Editor in Chief: Piero Mella
ISSN 1826-4719
Reg. Trib. Pavia - n. 685/2007 R.S.P.

Pavia, April, 2008
No. 2/2008 – Double Issue

All the contents are protected by copyright.
No part can be copied without the Editor in Chief’s and Author’s permission.
Further information at: www.ea2000.it

Il trust: strumento di pianificazione e gestione della successione nelle imprese familiari*

Alberto Dell'Atti

Università del Salento, Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali
Facoltà di Economia - Centro Ecotekne, Via per Monteroni, 73100 LECCE, Tel. +390832-298642
Email: a.dellatti@economia.unile.it

Sommario - 1. Premessa – 2. Il trust: aspetti giuridici e profili applicativi – 3. Il trust nella successione dell'impresa familiare – 4. Gli aspetti contabili del trust – 5. Gli aspetti fiscali – 5.1 La disciplina ai fini delle imposte dirette – 5.1.1 La residenza del trust – 5.1.2 Il trasferimento dei beni in trust – 5.2 Disciplina dei redditi del beneficiario del trust – 5.3 La disciplina ai fini delle imposte indirette – 6. Conclusioni

1 – Premessa

Gran parte delle imprese di piccole e medie dimensioni a conduzione prevalentemente familiare, che costituiscono il tessuto economico-produttivo italiano, si trovano oggi nelle condizioni di dover affrontare il delicato momento del passaggio generazionale. E' un momento questo che rende indispensabili elevati livelli di attenzione e di gestione, al fine di evitare l'insorgenza di spinte dissolutive difficilmente arginabili¹.

Gli interventi auspicabili devono favorire successioni che non siano traumatiche, cioè frutto di decisioni imprenditoriali rinviate nel tempo o mai adottate o di un eccessivo attaccamento del fondatore all'impresa di famiglia, bensì gradualità e nell'ottica della continuità.

Favorire sin da subito, dentro e fuori l'impresa, le condizioni più favorevoli alla successione sembra essere l'unica strategia di cui disporre per garantire la continuità della struttura e la serena convivenza dei membri che compongono la famiglia.

Autorevole dottrina ha evidenziato come il vantaggio competitivo distintivo sia rappresentato, a tal proposito, dall'insieme dei valori radicati negli attori chiave e da questi condivisi².

Proprio il consolidarsi di tale cultura fa propendere la compagine aziendale al perseguimento dell'interesse generale dell'impresa anche a costo di sacrificare quello personale e del resto della famiglia, portando ad un razionale e maturo approccio alla transizione.

¹ Le statistiche confermano la criticità della successione nelle imprese di famiglia: solo il 30% di queste sopravvive alla prima generazione, mentre un ulteriore 50% scompare tra la seconda e la terza.

² «L'orientamento strategico di fondo costituisce una realtà nascosta e impalpabile, perché costituita da idee e valori spesso non espressi, ma che si materializzano egualmente attraverso decisioni concrete». Coda V., *L'orientamento strategico dell'impresa*, Utet, Torino, 1988, pp. 98 e ss. Sul processo di nascita e di mantenimento della cultura aziendale si rinvia a: Gagliardi P., *Le imprese come culture*, ISEDI, Milano, 1988, pp. 420 e ss.

Il trasferimento dell'impresa, dunque, di per sé non è garanzia di continuità e lo dimostra il fatto che il proseguimento dell'attività da parte dei successori rappresenta, nell'ambito delle dinamiche familiari, una delle cause più ricorrenti di conflittualità. Gli elementi che, in itinere, minano la riuscita del processo successorio sono molteplici e riconducibili sostanzialmente al problema della *deriva generazionale*³ e dell'accentramento dei ruoli nella figura imprenditoriale.

Inoltre, considerato che la transizione vera e propria, si manifesta, di solito, nella fase della maturità del ciclo di vita aziendale, è necessario che si approntino strategie di medio-lungo periodo tali da consentire alle imprese familiari di non arrivare impreparate.

Alla luce di ciò, risulta utile sottolineare come, per far fronte all'accentramento dei ruoli, si rende necessaria una profonda professionalizzazione della struttura (senza, peraltro, inficiarne la natura familiare) accompagnata da una graduale delega, da parte dell'imprenditore, delle funzioni "attive" e la volontà di riorganizzare i processi aziendali.

Invero, il fondatore dell'impresa di famiglia che si dimostra avverso all'introduzione di innovazioni organizzative e al trasferimento di funzioni decisionali ai potenziali eredi, condanna irreversibilmente il processo di transizione al fallimento; va da sé che, solo l'implementazione di meccanismi che sappiano enfatizzare e sviluppare processi di formazione e di accumulazione del capitale umano, oltre che di apertura a managers esterni, consentirà all'impresa di allocare

efficientemente⁴ le risorse di cui dispone e trasformare le criticità della successione in opportunità di crescita. Peraltro, anche il numero dei potenziali successori può essere causa di forti tensioni, nonché di vere e proprie crisi di governabilità perfino nelle aziende sane, spingendo il sistema verso situazioni di paralisi decisionale che ne segnano il punto di non ritorno.

In tali casi, l'adozione di meccanismi efficaci di prevenzione sono ravvisabili in quelli che, formalmente o sostanzialmente, conducono alla limitazione della compagine sociale cercando, allo stesso tempo, di preservare l'orientamento strategico di fondo.

Sulla base di queste considerazioni, si intende focalizzare, nel presente lavoro, l'attenzione su uno strumento che, tra gli altri, ben si presta a gestire questa delicata fase della vita aziendale, ovvero il *trust*.

³ Con tale termine si intende fare riferimento al progressivo aumento dei membri della famiglia originaria che porta, inevitabilmente, al raffreddamento dei rapporti affettivi e del senso di appartenenza all'impresa familiare. La rischiosità del fenomeno in esame è legata non tanto alla distribuzione dei surplus tra un numero più elevato di soggetti aventi diritto, quanto alla presenza, nel capitale aziendale, di quote partecipative sempre meno rilevanti, facenti capo a soggetti che potrebbero manifestare interessi completamente divergenti e per i quali si rendono necessari dei meccanismi di controllo.

⁴ Un atteggiamento piuttosto diffuso è quello di attribuire i compiti tra i potenziali eredi e prevederne le ricompense privilegiando maggiormente gli aspetti solidaristici della famiglia piuttosto che le regole utilitaristiche dell'impresa. Ciò contrasta con le esigenze di allocazione ottimale delle risorse sul mercato provocando delle perdite di efficienza.

2 – Il trust: aspetti giuridici e profili applicativi

Negli ultimi anni, il termine “*trust*” è stato sempre più utilizzato sia in ambito giuridico, sia in ambito economico-aziendale, ignorando, talvolta, il suo reale significato. Per tale ragione, in via preliminare, si reputa necessario indagare l’etimo della parola che, derivando dall’inglese “*to trust*”, può essere tradotto con il termine “affidamento”⁵. Invero, l’esistenza di tale strumento di pianificazione patrimoniale trova la propria ragione nei meccanismi di affidamento e di fiducia che legano i soggetti in esso coinvolti⁶.

Il *trust* è un istituto di origine anglosassone il quale, seppur riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico a seguito dell’entrata in vigore della Legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985⁷, ha raccolto, fino ad ora, scarsa attenzione sia in ambito applicativo, che regolamentare⁸.

Appare estremamente arduo fornire una definizione univoca e precisa di *trust*, attesa l’assenza di affinità con qualunque tipologia adottata dal diritto italiano e, di conseguenza, l’impossibilità di poterlo confrontare con altri istituti conosciuti.

Tuttavia, la stessa Convenzione, all’art. 2, stabilisce che con tale termine si intendono individuare i rapporti giuridici istituiti da un soggetto, con atto tra vivi o *mortis causa*, al fine di porre determinati beni sotto il controllo di un *trustee* nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico.

Alla costituzione ed alla gestione del *trust* intervengono generalmente⁹ tre soggetti :

- il proprietario originario (o disponente o *settlor*);
- il *trustee* (o gestore);
- i beneficiari (o *beneficiaries*).

Con l’istituzione del *trust* il disponente si spossessa dei propri beni ed attribuisce la proprietà degli stessi al *trustee*. In altri termini, il primo dei soggetti coinvolti vincola il proprio patrimonio, o una parte di esso, trasferendolo al secondo, affinché questo si occupi della relativa gestione ed

⁵ Lupoi M., “*Il trust*” in Guida Normativa, Milano, ottobre 1997, p. 1.

⁶ Canessa N., *I trusts interni*, Ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2001, p. 4.

⁷ Tale ratifica ha consentito il riconoscimento in Italia dei trusts istituiti all’estero, ma ciò non impedisce di ipotizzare che la stessa ratifica sarebbe valsa a introdurre nell’ordinamento una disciplina anche per i trusts interni, ovvero quelli stipulati in Italia, tra connazionali e con riguardo a beni siti nel Paese.

⁸ Per un approfondimento in merito all’iniziale parere contrario della giurisprudenza italiana con riferimento alla ipotetica ammissibilità dei trusts nel nostro ordinamento giuridico e alla disputa sorta con riferimento al “Decreto sulla competitività” si rinvia a: Family Office, gennaio-marzo 2005, anno II, n. 1, pp. 37-38; Italia Oggi, 20 aprile 2006, pp. 52-53.

⁹ In realtà è possibile riscontrare dei casi in cui il numero dei soggetti coinvolti è inferiore; ciò si verifica, ad esempio, nei cosiddetti *trusts di scopo*, fino ad arrivare al caso limite in cui i tre soggetti vengono a coincidere.

amministrazione, ne attribuisca i frutti ai titolari di un interesse beneficiario e provveda a trasferirlo a questi ultimi nel corso o al termine della durata prestabilita¹⁰.

Il disponente, dunque, attraverso l'atto istitutivo di *trust* ha la possibilità di affidare, irrevocabilmente o meno¹¹, i propri beni ad un soggetto il quale, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a porre in essere tutti gli accorgimenti ed i comportamenti che dovessero rendersi necessari ai fini del perseguimento degli interessi sottesi al rapporto.

Il trustee rappresenta, dunque, il punto cardine di tale istituto; egli, oltre ad assumere funzioni di gestione, diviene l'effettivo proprietario dei beni *in trust* e dispone degli stessi secondo quanto sancito nell'atto istitutivo (*il deed of trust*)¹².

Con riferimento a tale aspetto, è utile evidenziare come, dell'adempimento dell'obbligazione assunta, il trustee sia responsabile esclusivamente nei confronti dei beneficiari del *trust*, poiché dal momento del trasferimento, la titolarità legale dei beni non può più essere ricondotta al disponente, neppure in via presuntiva; ciò comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il trustee di succedere al disponente e, conseguentemente, di prevedere una qualche imposizione a suo carico o, addirittura, a carico dei beneficiari.

Il *trust*, dunque, consente al disponente di isolare uno o più beni nel patrimonio del trustee per sottrarlo alle sorti del patrimonio generale dello stesso e destinarlo alle finalità che il disponente ha indicato nell'atto istitutivo di *trust*. Con la costituzione del vincolo di destinazione nel patrimonio del trustee si realizza, in definitiva, una vera e propria attività traslativa da parte del disponente.

¹⁰ “For the purpose of this Convention, the term trust refers to the legal relationship created – *inter vivos or on death* – by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose”. Art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985.

¹¹ Qualora il disponente si riservi la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al trustee o, comunque, vincolati in trust, si parla di *trust revocabile* o *grantor trust*. Il trust è da ritenersi irrevocabile qualora non sia previsto diversamente nell'atto istitutivo; la revoca determina il venir meno degli effetti non ancora prodottisi e la restituzione dei beni al disponente. L'irrevocabilità non andrebbe espressa, perché essa è l'effetto naturale di qualsiasi trust in diritto inglese e nel modello internazionale, ma giova disciplinarla per chiarezza e perché in alcuni Paesi, specie in alcuni Stati degli Stati Uniti, come è ora previsto nello Uniform Trust Code, vige il principio opposto e la revocabilità è presunta.

In generale, sebbene la revocabilità del trust sarebbe opportuno evitarla per non mettere in dubbio la serietà degli intenti del disponente, è comunque possibile. Invero, si pensi ai casi in cui detta revocabilità è connaturata alla ragione per la quale il trust è stato istituito. Per esempio, nel caso di chi trasferisce al trustee partecipazioni azionarie che la legge gli fa divieto di avere per ragioni di incompatibilità. Una volta cessate tali ragioni, il disponente potrebbe volere che il trust prosegua fino al proprio termine naturale (per esempio, fino alla sua morte), ma potrebbe anche decidere di riacquisire le partecipazioni e l'unico modo per raggiungere questo risultato è che egli si riservi il diritto di revocare il trust. Sull'argomento si veda, tra gli altri: Lupoi M., *L'atto istitutivo di trust*, Giuffrè, Milano, 2005.

¹² E' possibile, talora, che sia lo stesso disponente ad essere designato trustee configurando, in tale ipotesi, il cosiddetto *trust autodichiarato*; in tal caso, il vincolo di destinazione sui beni in trust viene a formarsi all'interno dello stesso patrimonio del disponente.

Il forte impatto del *trust*, derivante dall'assimilabilità dei trasferimenti patrimoniali ad una particolare forma di acquisto della proprietà a titolo originario da parte del trustee, è in parte mitigato dalla previsione dell'autonomia del patrimonio personale di quest'ultimo da quello proveniente dal disponente. Tale autonomia comporta una serie di conseguenze di innegabile rilevanza: in primo luogo, i creditori del trustee non possono soddisfare le proprie ragioni sui patrimoni dei quali lo stesso si occupa, in quanto egli assume, sostanzialmente, il ruolo di nudo proprietario; inoltre, poiché i patrimoni in questione sono finalizzati a perseguire l'effettiva realizzazione della volontà del disponente, non sono neppure aggredibili dai creditori dei beneficiari del *trust*, almeno fino a quando essi non ricevano i beni con successivo passaggio dal trustee, passaggio quest'ultimo che potrebbe essere sottoposto al verificarsi di determinate condizioni. In tal modo, i patrimoni risultano seguire un percorso privilegiato destinato a garantirne l'unitarietà nel tempo.

E' proprio in questa disposizione che è possibile cogliere gli aspetti più innovativi del *trust*, atteso che esso realizza una ben definita separazione non solo tra il patrimonio di colui che lo istituisce e quello dell'effettivo beneficiario, ma anche tra il patrimonio di questi ultimi due e quello del soggetto al quale ne viene affidata la gestione.

Condizione propedeutica alla costituzione di un *trust* è la piena capacità d'agire del disponente. Questi, una volta istituito tale negozio traslativo, perde ogni diritto su quelli che erano i propri beni, salvo, in ogni caso, il diritto di esercitare una forma di controllo sugli stessi, finalizzata al rispetto, da parte del trustee, dei vincoli posti nel *deed of trust*. In alcuni casi, il disponente ha la facoltà di esprimere dei "desideri" in merito alla gestione operativa del *trust*, ciò mediante le *letters of wishes* (brevi memorie mai a carattere vincolante) attraverso cui il trustee viene a conoscenza della volontà del disponente.

Altra facoltà riservata al disponente è la possibilità di nominare dei "guardiani" (o *protector*), ossia dei soggetti che hanno il compito di controllare l'operato del trustee ed evitare eventuali comportamenti dello stesso in contrasto con il buon andamento della gestione dei beni in *trust*.

Solitamente, il *trust* ha termine con il trasferimento dei beni ai beneficiari.

Talora, è possibile distinguere i *destinatari del patrimonio* dai *destinatari dei redditi prodotti dal trust*; ciò nell'ipotesi in cui il disponente abbia deciso di tenere distinte le due categorie di soggetti.

Infatti, il disponente rappresenta l'unico soggetto che ha la facoltà di fissare, nell'atto istitutivo, le regole secondo cui è possibile procedere alla devoluzione o meno del patrimonio e del reddito, dettando le condizioni alle quali il trustee deve informare il proprio operato.

Inoltre, il disponente può prevedere delle condizioni sospensive o risolutive, al verificarsi delle quali il trust può o meno concludersi.

I beneficiari, tranne il caso in cui si tratti di *trusts di scopo*¹³, devono essere identificati o, quanto meno, identificabili. Infatti, non è ammissibile un *trust* in cui manchi tale elemento, ad eccezione del *discretionary trust*, dove la scelta è affidata al trustee.

Frequente è la pratica, da parte del disponente, di indicare un certo numero di potenziali beneficiari per i quali il trustee è chiamato a verificare la sussistenza di determinati requisiti, al fine di individuare i soggetti idonei a ricevere il patrimonio.

Anche il patrimonio è uno degli elementi fondamentali costituenti l'istituto del *trust*. Nello stesso, generalmente, si fanno rientrare i beni, i valori, i diritti e quant'altro giuridicamente possibile e lecito che sia di proprietà del trustee nella sua qualità.

Si possono, pertanto, considerare, quali beni in *trust*, non solo i beni materiali, nel senso più tradizionale del termine, ma anche diritti materiali ed immateriali di varia natura: si pensi ai redditi derivanti dalla gestione di aziende oppure alle locazioni di immobili, solo per citare alcuni esempi.

E' opportuno evidenziare come l'intestazione dei beni al trustee non si identifichi in una interposizione fittizia, atteso che i beni, mediante l'atto istitutivo, divengono realmente di proprietà del trustee, ancorché tale proprietà sia finalizzata alla realizzazione degli scopi del *trust*.

Riassumendo, dunque, per poter affermare l'esistenza di un *trust* è necessario che:

- un soggetto abbia disposto dei propri beni perdendone, in tal modo, la titolarità;
- che la proprietà sia stata trasferita ad un trustee;
- che i beni siano stati vincolati a favore di uno o più beneficiari oppure per il conseguimento di uno scopo specifico.

Ritornando all'esame dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, appare piuttosto evidente la circostanza per la quale un *trust*, per essere tale, non può che scaturire da un atto volontario tra vivi o mortis causa; esso deve essere, pertanto, l'espressione della volontà di un soggetto di disporre del proprio patrimonio e di volerlo specificamente destinare. Condizione, questa, affermata in maniera ancor più chiara e tassativa dall'art. 3 in base al quale un *trust*, per trovare riconoscimento in Italia, deve essere costituito volontariamente e deve essere provato per iscritto.

Ovviamente, affinché il *trust* sia pienamente valido ed efficace, è necessario che il disponente indichi la normativa straniera alla quale intende far riferimento per regolare lo specifico atto. Tale

¹³ Si definisce *trust di scopo* un trust strutturalmente privo di beneficiari o, meglio, ove i beneficiari sono una categoria (per esempio, i malati di AIDS, i poveri, ecc.). Si tratta di trusts che hanno, generalmente, una finalità sociale ed un fine altruistico.

scelta rappresenta un momento piuttosto delicato atteso che l'inadeguatezza della stessa attribuirebbe nullità allo stesso atto¹⁴.

Occorre sottolineare che, nei Paesi di *Common Law*, in cui le leggi non sono codificate e la giurisprudenza assume un ruolo rilevante nello stabilire i comportamenti giuridicamente corretti, il *trust* è uno strumento di tutela patrimoniale estremamente diffuso, oltre che economico, semplice e flessibile. Per tali motivi, esso ha incontrato il favore di tali ordinamenti, accrescendo nel tempo le proprie possibilità applicative e dirigendosi, persino, verso il raggiungimento di finalità previdenziali e di tipo commerciale¹⁵.

Al contrario, nei sistemi di *Civil Law*, quale il nostro, la presenza di tale istituto ha incontrato non pochi ostacoli, riconducibili sostanzialmente alla differente concezione del diritto di proprietà, per il quale risulta inammissibile lo sdoppiamento dello stesso dall'effettiva gestione dei beni (*dual ownership*) ed ai rimedi giurisdizionali posti a tutela dello stesso¹⁶.

Solo negli ultimi anni si è assistito ad una serie di interventi concreti volti a colmare il divario esistente tra l'ordinamento nazionale e quelli stranieri¹⁷.

S'intende, a tal proposito, fare riferimento all'art. 34 del disegno di legge sullo "sviluppo" approvato dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2005 che, con l'introduzione nel Codice Civile dell'art. 2645-ter¹⁸ avrebbe, secondo il parere di taluni, legittimato definitivamente l'utilizzo di tale istituto.

Invero, l'entrata in vigore del citato art. 2645-ter ha destato particolare interesse nel mondo accademico e professionale con riferimento alla circostanza che si fosse in presenza di una norma sugli atti ovvero una norma sugli effetti. In particolare, l'orientamento notarile¹⁹, accedendo alla prima interpretazione, è concorde nel ritenere tale articolo lo strumento atto a legittimare una nuova tipologia di atti ad effetti reali, tra cui il tanto dibattuto negozio traslativo atipico. Tuttavia, dinanzi a tale interpretazione, una parte minoritaria, anche se autorevole, dei giuristi ha continuato ad esprimere il proprio parere in senso contrario, ritenendo che con tale norma si intende esclusivamente prevedere una tipologia di effetti complementari rispetto a quella traslativa e obbliga-

¹⁴ Lupoi M., "Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione dell'Aja del 10/07/1985" in Vita Notarile, 1996, p. 966.

¹⁵ S'intende far riferimento ai cosiddetti business trusts ed ai pension trusts i quali vanno assumendo sempre maggiore rilevanza.

¹⁶ Nel nostro ordinamento si è tentato di adottare differenti strumenti in sostituzione del trust (peraltro molto meno flessibili) quali, ed esempio, la fondazione, il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore del terzo, il negozio fiduciario, il fondo patrimoniale, senza, tuttavia, riuscire a pervenire a risultati altrettanto ottimali.


¹⁷ Il Sole 24 Ore 9/07/2005 n. 186, p. 22.

¹⁸ «gli atti (...) con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati (...) alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela (...) possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», art. 2645-ter c.c.

¹⁹ Il Sole 24 Ore 23/02/2006 n. 53, p. 29.

toria, e ciò a causa dell'evidente carenza, nel tenore letterale della norma stessa, di una compiuta descrizione del piano strutturale e fenomenico del presunto negozio posto in essere dall'art. 2345-ter c.c. L'inesistenza di un *trust* interno, invero, scaturiva proprio da ciò: dalla mancanza di qualsiasi elemento idoneo ad individuarne con certezza la struttura (unilaterale, bilaterale, ecc.), la natura (onerosa o gratuita) e gli effetti (obbligatori o traslativi). Per tali motivi rimaneva imprescindibile lo stretto collegamento di tali effetti accessori agli effetti principali scaturenti dalla fattispecie negoziale prescelta dal conferente per il trasferimento dei beni. La fine della disputa dovrebbe essere segnata dalla pronuncia del Tribunale di Trieste, emessa nell'aprile 2006, secondo cui la norma sulla trascrizione di atti di destinazione non è una norma sugli atti, bensì una norma sugli effetti ed in quanto tale non crea alcun *trust* atipico. L'art. 2645-ter c.c., intendendosi quale mera norma legittimante l'opponibilità ai terzi attraverso lo strumento della trascrizione, o intavolazione, degli effetti accessori di destinazione che si vengono ad imprimere su beni immobili o beni mobili registrati, non determina alcun cambiamento rispetto al passato, come invece alcuni si auspicavano, quantomeno per ciò che concerne l'ipotizzata esistenza di una nuova tipologia di atti²⁰.

Figura 1 – Effetti della trascrizione dell'atto istitutivo di un vincolo di destinazione.



Gli elementi che caratterizzano la struttura ed il funzionamento di tale istituto lo rendono, invero, estremamente efficiente ai fini della segregazione e della trasmissione di patrimoni in maniera coerente con le disposizioni precostituite dal proprietario-disponente.


²⁰ Italia Oggi, 20 aprile 2006, p. 52.

Continuando nell'analisi, un argomento meritevole di ulteriore approfondimento è rappresentato dalla distinzione tra *trusts nudi* e *trusts discrezionali*. Nel primo caso, il grado di autonomia di cui gode il trustee nel compiere tutti gli atti necessari per una corretta e prudente amministrazione del patrimonio segregato, trova forti limiti nel diverso grado di volontà espressa dal disponente al momento della costituzione del *trust*.

Il disponente, pertanto, impartendo precise istruzioni riguardanti, ad esempio, l'individuazione dei soci-eredi designati alla successione (si parla, in tal caso, di *trust con beneficiari*) ovvero la determinazione delle quote di beneficio da ripartire (*fixed trust*), vincola fortemente il potere decisionale²¹ del trustee.

Al contrario, nei *trusts discrezionali* il potere del trustee è talmente ampio da ricomprendere, tra gli altri, l'individuazione e la nomina dei beneficiari, l'esclusione di quelli eventualmente designati dal disponente ed il vincolo di alcuni beni in nuovi *trusts*²².

Figura 2 – Il funzionamento del trust



²¹ Nell'ambito dei trusts di famiglia, inoltre, il Trustee apprezza particolarmente le linee guida provenienti dal disponente per il fatto che «[...] essi sono depositari di informazioni delle quali il Trustee [...] non avrebbe altro modo per acquisirle». LUPOI M., *L'atto...*, Cit., p. 18.

²² Si parla in tali casi di "overriding powers".

3 – Il trust nella successione dell'impresa familiare

Come già evidenziato, sia i beni istituiti in *trust* che il disponente trasferisce al trustee (costituenti il patrimonio), sia le utilità che ne scaturiscono (cioè il reddito), possono spettare congiuntamente o disgiuntamente a uno o più beneficiari indicati nell'atto istitutivo. Invero, il *trust* può essere caratterizzato da una separata destinazione del fondo dai flussi da esso generati. In tale circostanza, in sede di redazione dell'atto istitutivo, si renderà necessaria l'identificazione, nell'ambito dei beneficiari del *trust*, di coloro ai quali il disponente abbia riservato esclusivamente il godimento dei frutti²³.

È evidente come le ragioni che sottendono una tale scelta possono essere molteplici; nelle imprese familiari, ad esempio, il ricorso a tale pratica agevola la trasmissione dell'attività d'impresa alle generazioni successive garantendo al tempo stesso ad alcuni membri della famiglia il godimento e la disposizione dei flussi reddituali prodotti, mediante la costituzione di vere e proprie rendite.

Un tipico esempio di “beneficiario del reddito” può essere rappresentato dal coniuge dell'imprenditore-disponente, al quale il disponente può riservare in tutto o in parte gli utili derivanti dalla gestione dell'azienda di famiglia, mentre la stessa, che rappresenta il fondo in *trust*, viene destinata ai figli.

A sostegno dell'utilità del trust, ai fini della pianificazione del passaggio generazionale, può essere portata ad esempio una moltitudine di fattispecie, spesso differenti tra loro, ma che, nel complesso, evidenziano come il momento del trasferimento dei poteri ai figli rappresenti per l'imprenditore un problema di non facile soluzione, che si rivela spesso fonte di conflitti familiari e, di conseguenza, un fattore traumatico ai fini della gestione aziendale.

Dinanzi all'eterogeneità dei problemi che si possono palesare siamo convinti che non si possa suggerire una univoca soluzione, ma siamo altrettanto convinti che, prima ancora di cercare una soluzione, dovrebbe prevalere un comune intento ispiratore tale da indurre il padre-imprenditore per primo ad evitare che i conflitti interni alla famiglia si ripercuotano negativamente sull'azienda.

²³ Infatti la tecnica redazionale anglosassone dell'atto istitutivo stabilisce a tal proposito: [...] *in a nomination or in other [notarially attested] documents, revocable or irrevocable, delivered to the Trustees, the Settlor may determine the income or the share or the specific assets of the Trust Fund to which a Beneficiary is entitled [...]*, che può essere tradotto come segue: [...] *con i medesimi o con altri atti [autentici] comunicati al Trustee [revocabili o irrevocabili], il Disponente può determinare il reddito o la quota del Fondo o gli specifici beni spettanti a uno o più Beneficari [...]*. Per ulteriori approfondimenti al riguardo si rinvia a: Lupoi M., *L'atto*, Cit., pp. 75-78.

A livello terminologico si distinguono le fattispecie dei *trusts trasparenti* e dei *trusts opachi*, ciò in virtù della circostanza che i beneficiari del reddito siano o meno individuati nell'atto istitutivo.

Uno strumento che in tal senso dimostra tutta la sua valenza è, appunto, il *trust*.

Invero, l'imprenditore-disponente, pianificando il passaggio generazionale tramite il conferimento dei beni costituenti l'impresa in *trust*, realizza il duplice obiettivo di prevenire o limitare i conflitti o i motivi di dissenso da un lato e, dall'altro, fa sì che tali beni siano destinati ad una gestione unitaria. Nel contempo, la costituzione del trust si rivela un efficace strumento attraverso cui individuare il degno successore al vertice aziendale.

Ad esempio, in presenza di due o più successori, si potrebbe porre il problema della scelta di chi dovrà assumere il comando dell'azienda.

Attraverso la costituzione del trust è possibile stabilire determinate condizioni al verificarsi delle quali la proprietà dell'azienda di famiglia venga attribuita ad un figlio anziché ad un altro. Contestualmente, lo stesso atto istitutivo può prevedere il riconoscimento, a chi sia rimasto fuori dall'impresa, di una percentuale degli utili fino al raggiungimento di un valore che possa garantire un trattamento imparziale. Solo al verificarsi di tale condizione il *trust* potrà considerarsi concluso e l'azienda di famiglia diventerà effettivamente di proprietà del designato. In tal modo, è assicurato il proseguimento dell'attività al riparo da possibili conflitti o eventuali ingerenze di terzi. In tutto questo, fondamentale è il ruolo svolto dal trustee che, acquistando la titolarità dei beni costituenti l'azienda, si dovrà occupare della gestione del patrimonio in trust, fino al verificarsi della condizione stabilita nell'atto istitutivo.

Un'altra circostanza che può indurre alla costituzione del *trust* è rappresentata dalla necessità dell'imprenditore di individuare un successore competente.

In quest'ottica, risulta opportuno ricorrere all'istituzione di un trust all'interno del quale siano espressamente indicate delle clausole inerenti il percorso di crescita personale e professionale del successore. Si potrebbe, perfino, ricorrere ad un *trust* di tipo discrezionale, delegando al trustee l'individuazione del beneficiario. Potrebbe, infatti, accadere che il disponente perisca prima che si verifichino le condizioni previste nell'atto istitutivo del trust e che i potenziali beneficiari siano ancora troppo giovani e non abbiano completato il percorso formativo. È evidente, in tale ipotesi, l'utilità del ricorso all'istituto in oggetto, atteso che la gestione aziendale è attribuita temporaneamente ad un soggetto esperto (trustee) designato dal disponente. Il ricorso al *trust* consente all'azienda di continuare ad operare, anche al riparo dalle vicende personali del disponente ed ai potenziali beneficiari di avere tutto il tempo per acquisire la maturità, nonché le conoscenze e le competenze necessarie per assumere le redini dell'impresa.

Logicamente, potrebbe verificarsi il caso che nessuno dei potenziali beneficiari soddisfi le caratteristiche richieste nell'atto istitutivo, con il conseguente sorgere di differenti problemi succes-

sori, fermo restando che il disponente potrebbe aver previsto tale ipotesi, indicando nell'atto stesso un terzo soggetto. In tal modo sarebbe assicurata la continuità aziendale ed ai figli potrebbe essere garantita la quota di legittima attribuendo loro, per esempio, il restante patrimonio personale ed, eventualmente, anche una partecipazione agli utili.

Infatti, è utile evidenziare come il trasferimento di uno o più beni in trust, compresa l'ipotesi del trasferimento dell'impresa di famiglia o di un ramo di essa, comporti necessariamente la riduzione del patrimonio del disponente; ciò, in taluni casi, potrebbe determinare la lesione della *legittima* spettante ai legittimari del disponente medesimo. Tuttavia, l'art. 15 della Convenzione, nell'elencare le limitazioni all'efficacia del trust, anche nel caso in cui lo stesso sia stato riconosciuto, prevede l'applicazione della legge nazionale in tema di testamenti e di devoluzione di beni successori²⁴. Di conseguenza, un trust le cui disposizioni siano lesive della legittima non sarà nullo, bensì assoggettabile all'azione di riduzione ex art. 558 c.c. nella misura in cui ciò risulti necessario per la reintegrazione della quota di riserva.

In conclusione, la flessibilità nell'attribuire e nel revocare determinati poteri, nel tutelare alcuni interessi piuttosto che altri, nel redigere le clausole più opportune al perseguimento di particolari finalità, nel gestire efficacemente il fattore temporale, giustifica e rende opportuno il ricorso da parte del disponente-imprenditore al *trust* quale strumento efficiente ed efficace nella pianificazione e gestione della successione nelle imprese familiari, che conserva tutta la sua valenza anche a seguito dell'introduzione della disciplina sui "patti di famiglia", introdotta con la legge 14 febbraio 2006 n. 55²⁵.

4 – Gli aspetti contabili del trust

Dopo aver delineato le caratteristiche del *trust*, si ritiene opportuno affrontare la tematica inerente il trattamento contabile dei beni in trust e la relativa rappresentazione in bilancio da parte del trustee.

È evidente come non esista alcun obbligo contabile per una semplice persona fisica che assuma la veste di *trustee*, a differenza di quanto accade per quelle persone, fisiche o giuridiche, che esercitino professionalmente tale attività (per esempio, le c.d. trust companies), per le quali è

²⁴ Deli M.B., *Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento* (a cura di Gambero A., Giardina A., Ponzanelli G.), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1993, sub art. 15, p. 1291; Lupoi M., *Trusts*, Milano, 1997, p. 585; Corsini L., *Trusts e diritti dei legittimari e dell'erario in Italia*, in "Rivista Notarile", 1999, p. 77.

²⁵ Le motivazioni che potrebbero indurre gli imprenditori a preferire, nell'ambito del processo di ricambio, l'utilizzo del trust piuttosto che i patti di famiglia è da attribuirsi, alle caratteristiche di maggiore flessibilità e al superamento di limiti altrimenti condizionanti.

già previsto l'obbligo della tenuta della contabilità e, nel caso in cui le stesse assumano la forma giuridica di società di capitali, anche quello di redigere il bilancio. Tuttavia, ai fini della contabilizzazione della fattispecie in esame, la mancanza di una legge specifica che regoli la materia, come già in precedenza evidenziato, costringe gli operatori a ricorrere a virtuosismi contabili. Nello specifico, il trustee si trova, da un lato, di fronte alla necessità di rispettare la clausola generale nel redigere il bilancio d'esercizio, clausola che annovera tra i principi di redazione quello della "rappresentazione veritiera e corretta", dall'altro l'esigenza di evidenziare l'esistenza di un vincolo di destinazione su tali beni. Non vi è dubbio alcuno, infatti, nel ritenere che un bene in trust appartenga al trustee; egli, tuttavia, deterrà tale bene solo in virtù del ruolo ricoperto nell'ambito del trust con l'obbligo, pertanto, di non realizzare alcuna confusione con il proprio patrimonio personale.

Per soddisfare tale esigenza sono state ipotizzate tre differenti soluzioni contabili. Tra queste la più immediata e corretta ci sembra quella di iscrivere i beni in *trust* tra le proprie attività nello Stato Patrimoniale, evidenziando l'esistenza del vincolo di destinazione, onde evitarne la confusione con il proprio patrimonio²⁶. Come contropartita del valore attribuito a tali beni, il trustee deve iscrivere un debito nei confronti dei beneficiari del *trust*.

Appare corretta, peraltro, la contabilizzazione di tale contropartita tra i "debiti diversi" piuttosto che tra le poste del *Patrimonio Netto*, poiché quest'ultimo aggregato accoglie i mezzi propri, mentre i beni in *trust*, pur essendo di proprietà del *trustee*, sono caratterizzati da un obbligo di trasferimento.

In particolare, le scritture che il *trustee* redigerà nell'ambito della sua contabilità al momento dell'apertura del *trust*, sono le seguenti:

Beni in <i>trust</i> X per iscrizione in bilancio dei beni del trust	a	Debiti v/ beneficiari <i>trust</i> X		
---	---	--------------------------------------	--	--

Contestualmente, egli sarà tenuto a rilevare in una contabilità separata, intestata ad ogni singolo *trust*, quanto segue:

Beni in <i>trust</i> X per iscrizione di beni nell'attivo	a	Capitale del <i>trust</i> X		
--	---	-----------------------------	--	--

²⁶ Zanazzi M., *Il trust operativo*, Edizioni FAG, Milano, 2001, pp. 94-99.

Nello specifico, la tenuta di una contabilità separata per ogni singolo *trust* risulta utile, ancorché opportuna, laddove, in presenza di *trustee companies*, ci si trovi a gestire una molteplicità di *trusts*.

L'utilizzo della struttura contabile di seguito analizzata consente di evidenziare con certezza il reddito del *trust* il quale, a sua volta, non concorre alla formazione del reddito del trustee, poiché non rilevato nelle sue scritture contabili.

I risultati scaturenti dalla tenuta della contabilità del *trust* vengono epilogati in conti sintetici che soltanto al termine di ogni esercizio andranno a confluire nei conti del trustee.

Un esempio di scritture di esercizio, di epilogo e di chiusura del *trust* potrebbe essere rappresentato dalle seguenti:

.../.../n			
Spese di manutenzione a carico del <i>trust</i> X	a	Banca c/ <i>trust</i> X
<i>rilevazione spese di manutenzione a carico del trust</i>			
.../.../n			
Banca c/ <i>trust</i> X	a	Fitti attivi c/ <i>trust</i> X
<i>rilevazione componenti positivi di reddito</i>			

31/12/n			
C.E. del <i>trust</i> X	a	Diversi
	a	Spese di manutenzione a carico del <i>trust</i> X
	a
	a
<i>per epilogo dei conti accesi a rilevare componenti negativi di reddito relativi al trust</i>			
31/12/n			
Diversi	a	C.E. del <i>trust</i> X
Fitti attivi c/ <i>trust</i> X		
.....		
.....		
<i>per epilogo dei conti accesi a rilevare componenti positivi di reddito relativi al trust</i>			
31/12/n			
C.E. del <i>trust</i> X	a	Utile di esercizio <i>trust</i> X	
<i>per rilevazione risultato economico del trust</i>			

31/12/n				
S.P. del <i>trust X</i>	a	Diversi	
	a	Immobili	
	a	Banca c/ <i>trust X</i>	
	a	
<i>per chiusura dei conti accesi alle attività del trust</i>				
31/12/n				
Diversi		S.P. del <i>trust X</i>	
Capitale del <i>trust X</i>			
Utile di esercizio <i>trust X</i>			
.....			
<i>per chiusura dei conti accesi alle passività e netto</i>				

Rilevato, al 31/12, l'utile (o la perdita) del trust, si renderà necessario girocontare al trustee gli incrementi (ovvero i decrementi) patrimoniali dei beni in trust. Il valore inizialmente attribuito ai beni in trust (ed il relativo debito di restituzione nei confronti dei beneficiari), pertanto, sarà rettificato attraverso le seguenti scritture contabili:

.../.../n				
Beni in <i>trust X</i>	a	Incremento valore beni in <i>trust</i>	
<i>per rilevazione maggior valore attribuito ai beni in trust per effetto della gestione del trustee</i>				
.../.../n				
Incremento valore beni in <i>trust</i>	a	Debiti v/ beneficiari <i>trust X</i>	
<i>per rilevazione maggior debito di restituzione per effetto del maggior valore dei beni in trust</i>				

Evidentemente, tali incrementi (o decrementi) dovranno trovare adeguata giustificazione ed accurato dettaglio in Nota Integrativa.

Sarà necessario, a tal fine, specificare che tali beni sono intestati al trustee solo in via strumentale e non fanno parte del suo patrimonio personale; pertanto, essi dovranno essere trasferiti ai beneficiari al verificarsi delle condizioni previste nel “*deed of trust*”.

Inoltre, in caso di modifica del trustee o di trasferimento dei beni in *trust* ai beneficiari, il trustee dovrà operare delle scritture di storno sulla base di valori patrimoniali correnti come segue.

...../n	a/n					
Debiti v/ beneficiari trust X		Beni in trust X				

Un secondo criterio adottabile per la contabilizzazione dei beni in trust potrebbe essere quello di iscrivere le attività del trust nell'attivo dello stato patrimoniale del trustee, del debito di restituzione tra le passività dello stesso ed i componenti positivi e negativi di reddito nel relativo conto economico.

A nostro avviso, occorre considerare che tale criterio da un lato è in grado di rimarcare la titolarità giuridica dei beni in capo al trustee, dall'altro lato, tuttavia, non consente di evidenziare i risultati economici derivanti dalla gestione dei beni in trust, facendo venir meno la stessa separazione patrimoniale.

Un'alternativa ai due precedenti metodi può essere rappresentata dalla possibilità di iscrivere i beni ed i redditi del trust tra i conti d'ordine del trustee.

Attesa l'esistenza di tre criteri sulla base dei quali individuare i metodi di contabilizzazione, rappresentati dal:

1. sistema dei beni di terzi;
2. sistema degli impegni;
3. sistema dei rischi;

emergono non pochi dubbi in merito alla possibilità (sub 1) che i beni del trust non possano essere considerati formalmente e sostanzialmente del trustee, anche quando siano destinati ad una persona o ad uno scopo specifico, oppure all'esistenza (sub 2) di un vero e proprio impegno in senso aziendalistico o (sub 3) di un rischio in capo al trustee.

5 – Gli aspetti fiscali**

5.1 La disciplina ai fini delle imposte dirette

La Convenzione dell'Aja del 1985 ratificata, come già detto, dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364, non ha disciplinato il trattamento fiscale dei trusts, attribuendo tale competenza ai singoli Stati.

** Per l'analisi approfondita degli aspetti fiscali del trust è stato possibile trovare un valido ausilio nella Circolare n. 48/E del 06/08/2007 emanata dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ordinamento tributario italiano, tuttavia, le disposizioni in materia di trust sono state introdotte, per la prima volta, solo di recente, a seguito dell'emanazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006²⁷; il comma 74 dell'art. 1 della *finanziaria 2007*, modificando l'art. 73 del TUIR, ha incluso i trusts tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), riconoscendo agli stessi un'autonoma soggettività tributaria.

In particolare, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- i trusts residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, considerati, pertanto, quali *enti commerciali*;
- i trusts residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, considerati, pertanto, quali *enti non commerciali*;
- i trusts non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (*enti non residenti*).

L'art. 73 del TUIR individua, ai fini della tassazione, due tipologie di trusts:

- trusts con beneficiari di reddito individuati, denominati *trusts trasparenti*, i cui redditi vengono imputati "per trasparenza" ai beneficiari stessi;
- trusts senza beneficiari di reddito individuati, denominati *trusts opachi*, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.

E' altresì possibile il caso di un trust al contempo opaco e trasparente; si pensi al caso in cui l'atto istitutivo di trust preveda che parte del reddito sia accantonata a capitale e parte sia, invece, attribuita ai beneficiari. In tal caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora questi abbiano il diritto a percepirlo, sarà imputato a questi ultimi.

Il trustee, dopo aver determinato il reddito del trust, indicherà la parte di esso "di competenza" del trust, sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES, e la parte imputata "per trasparenza" ai beneficiari, i quali assolveranno le imposte sul reddito.

Il trust, quale soggetto passivo d'imposta, sia esso "trasparente" o "opaco", è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES, tra cui quello di presentare con ca-

²⁷ Invero, prima di tale intervento, l'Amministrazione finanziaria aveva fornito alcune indicazioni, seppure sommarie, in merito al trattamento fiscale dei trusts. Si pensi, ad esempio, alla relazione degli ispettori tributari del Secit, approvata con delibera n. 37 dell'11 maggio 1998, che aveva precisato che "il trust rientra fra gli enti considerati dall'art. 87 del TUIR, quali soggetti autonomi d'imposta IRPEG. In particolare, qualora il trust abbia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività in Italia e svolga, in via esclusiva o principale, un'attività commerciale, si renderebbero applicabili le disposizioni recate dall'art. 95 del TUIR, mentre nel caso di ente non residente o non esercente attività commerciale, si renderebbero applicabili le disposizioni previste dagli artt. 108 e seguenti del medesimo testo unico".

denza annuale la dichiarazione dei redditi; il trust residente, inoltre, dovrà dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, un numero di partita IVA.

Il trust è tenuto, altresì, ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 in materia di IRAP.

5.1.1 La residenza del trust

Al fine di considerare i trusts soggetti IRES, fondamentale è il requisito della residenza. L'art. 73 comma 3 del TUIR, che individua i criteri generali utilizzati in tal senso, stabilisce che un soggetto IRES si considera residente nel territorio dello Stato qualora, per la maggior parte del periodo d'imposta, si verifichi almeno una delle condizioni di seguito elencate:

- sede legale nel territorio dello Stato;
- sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato;
- oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato.

Considerando la natura e le caratteristiche del trust appare evidente come i criteri di collegamento al territorio dello Stato siano la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale. Con riferimento alla sede dell'amministrazione, quest'ultima dovrebbe coincidere con il luogo in cui il trustee esercita la sua funzione, vale a dire il luogo in cui egli esercita i poteri decisionali previsti dall'atto istitutivo del trust mentre, per ciò che concerne l'oggetto principale, l'attenzione dovrebbe ricadere sul luogo in cui sono localizzati i beni in trust oppure dove è svolta l'attività di amministrazione dei beni stessi²⁸.

Tale ultimo requisito appare di agevole individuazione nel caso in cui oggetto di segregazione sia un patrimonio immobiliare interamente situato in Italia, laddove nel caso in cui vi siano più Stati coinvolti occorrerà fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso, invece, in cui vi sia un patrimonio mobiliare o misto, occorrerà fare riferimento alla effettiva e concreta attività esercitata.

La residenza del trust può essere individuata, inoltre, attraverso il ricorso alle convenzioni bilaterali atte ad evitare le doppie imposizioni²⁹; un trust, infatti, potrebbe realizzare il presupposto impositivo in più Stati nel caso in cui, ad esempio, il fondo in trust sia situato in uno Stato diverso sia da quello di residenza del trustee, sia da quello di residenza del disponente e dei beneficiari.

²⁸ *Corriere Tributario*, 20/2007, p. 1611 e ss.

²⁹ Tali convenzioni, com'è noto, si applicano qualora i soggetti passivi d'imposta residenti di uno od entrambi gli Stati contraenti siano esposti al rischio di soggiacere ad una doppia imposizione internazionale.

Situazione completamente opposta a quella della doppia imposizione si verifica nel caso in cui un trust venga istituito e fittiziamente localizzato in un Paese estero con il quale non è attuabile lo scambio di informazioni, in modo tale da perseguire finalità elusive.

Al fine di contrastare simili fenomeni l'art. 73 del TUIR, al comma 3, prevede dei casi di “*attrazione della residenza*” in Italia. In particolare, affinché operi tale attrazione è necessario che il trust che ha fissato la propria residenza in un Paese non incluso nella *white list*³⁰, presenti degli elementi che ricolleghino lo stesso al territorio dello Stato italiano.

Invero, si considerano residenti in Italia i trust in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia, così come i trust nei quali, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca la proprietà di un bene immobile, di diritti reali immobiliari ovvero costituisca dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

L'attrazione e, quindi, la presunzione (sebbene relativa³¹) della residenza fiscale del trust nel territorio dello Stato comporta l'imponibilità di tutti i redditi del trust secondo il principio del *world wide income*.

In caso contrario, nel caso di trust non residente, solo i redditi prodotti in Italia saranno soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 23 del TUIR.

5.1.2 – Il trasferimento dei beni in trust

Ai fini delle imposte sui redditi, il trasferimento dei beni in trust subisce un trattamento differenziato a seconda che il soggetto che effettua l'operazione sia, o meno, un imprenditore ed, in secondo luogo, a seconda della tipologia di bene trasferito.

Nel caso in cui oggetto di trasferimento siano beni relativi all'impresa, questi vengono destinati a finalità estranee all'impresa stessa e l'imprenditore-disponente perde il potere di disporre degli stessi. Il disponente, in tal caso, consegue componenti positivi di reddito soggetti a tassazione secondo le disposizioni del TUIR; ciò comporta, inoltre, l'assoggettamento alla disciplina dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2 n. 5 D.P.R. n. 633/1972.

Nello specifico, il trasferimento di beni merce comporta il conseguimento di ricavi d'esercizio ex art. 85, comma 2 del TUIR, mentre il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi dà luogo a plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 del TUIR.

³⁰ Si tratta di un elenco di Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni previsto dalle convenzioni internazionali. Tale lista è stata approvata con decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modificazioni.

³¹ Si parla di presunzione relativa in quanto permane in capo al contribuente la possibilità di dimostrare l'effettiva residenza fiscale del trust all'estero.

Qualora oggetto del trasferimento in trust sia un'azienda, il trattamento fiscale adottabile è quello previsto dall'art. 58, comma 1 del TUIR che esclude la realizzazione di plusvalenze in caso di trasferimento mortis causa o per atto gratuito; in tal caso, infatti, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Nel caso in cui i beni oggetto di trasferimento al trust siano diversi da quelli relativi all'impresa, ed in assenza di corrispettivo, non si genera alcuna imposizione né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al trust o al trustee.

5.2– Disciplina dei redditi del beneficiario del trust

L'art. 73 del TUIR al comma 2 è stato integrato dal comma 74, lettera b) della finanziaria 2007 che ha aggiunto il seguente periodo: *“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”*.

Una premessa, a tal proposito, si rende opportuna: se condizione imprescindibile per l'applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, quando si parla di “beneficiario individuato” si intende fare riferimento ad un beneficiario “di reddito individuato”, ovvero un soggetto che esprime una capacità contributiva attuale rispetto ad un determinato reddito; è necessario, dunque, non soltanto che il beneficiario sia identificato, ma che sia titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di una parte di reddito imputatagli per trasparenza.

L'art. 73 stabilisce che i redditi siano imputati ai beneficiari secondo un criterio di competenza, indipendentemente dall'effettiva percezione, e tale precisazione si rende necessaria per poter coordinare la tassazione per trasparenza del trust con il reddito attribuito al beneficiario, considerato quale reddito di capitale. Il reddito imputato per trasparenza viene tassato secondo le aliquote personali del beneficiario.

I principi generali dell'ordinamento interno impediscono, infine, l'imposizione in capo a più soggetti passivi di redditi prodotti o realizzati in dipendenza di uno stesso presupposto, così, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima dell'individuazione dei beneficiari, non possono essere assoggettati ad nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione.

5.3– La disciplina ai fini delle imposte indirette

La tematica inerente le imposte indirette non può che aprirsi con l'analisi dell'atto istitutivo di trust mediante il quale, come già detto in precedenza, il disponente esprime la propria volontà di costituire un trust.

Qualora tale atto viene redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e non contiene disposizioni inerenti il trasferimento dei beni in trust, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale.

L'atto dispositivo con il quale il disponente vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione; il trust comporta, infatti, la segregazione dei beni del disponente in un patrimonio separato, gestito dal trustee. Il conferimento di beni in trust, o il vincolo di destinazione che ne scaturisce, è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto per testamento o per atto inter vivos. Attualmente, infatti, la costituzione di tali vincoli è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47 – 49. La finanziaria 2007, da ultimo, con l'art. 1, commi 77-79, ha integrato la disciplina dell'imposta in esame introducendo, peraltro, determinate franchigie in favore dei parenti in linea collaterale e dei portatori di handicap, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni.

La costituzione di vincoli di destinazione determina l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali. Tali imposte sono dovute per la trascrizione degli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli stessi. Le medesime imposte sono dovute in occasione della trascrizione di atti che conferiscono nel trust beni e diritti con effetti traslativi.

Le imposte ipotecarie e catastali, dunque, si applicano non solo quando l'attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari con effetti traslativi avviene al momento della costituzione del vincolo, ma anche quando il trasferimento dei beni ad oggetto si verifica durante il vincolo oppure in seguito allo scioglimento dello stesso.

Il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari non realizza un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle donazioni, poiché i beni hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento dell'istituzione del trust.

6 – Conclusioni

La successione aziendale, in definitiva, rappresenta una fase di forte discontinuità rispetto al passato, ed in quanto tale richiede un adeguato processo di pianificazione mediante una serie di interventi attuati progressivamente nel tempo ed agenti in maniera sinergica sulle due realtà: famiglia ed impresa.

Di solito, nella realtà economica, le imprese di rilevanti dimensioni, che beneficiano della presenza di consulenti ed esperti, arrivano a tale momento adeguatamente preparate, perché meglio assistite ed edotte sui vari aspetti gestionali, giuridici, finanziari e fiscali coinvolti.

La pianificazione dell'evento sviluppa, infatti, delle capacità di adattamento alla complessità, tali per cui il passaggio generazionale viene vissuto come un momento normale della crescita aziendale.

Al contrario, nelle imprese familiari di piccole e medie dimensioni la mancanza della progettazione di strategie atte a facilitare la transizione può provocare delle conseguenze destabilizzanti tali da determinare, come spesso accade, la cessazione dell'attività. Proprio in questi contesti, il trust potrebbe rappresentare un valido strumento per garantire la perdurabilità dell'impresa oltre la vita del suo fondatore.